COMUNICATO UFFICIALE N. 186
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 264/AA al n. 268/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 140 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Giulio RIZZO, e della società FCD MONTE SAN BIAGIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Giulio RIZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Monte San Biagio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società SSD Accademia Frosinone la somma relativa al premio di formazione tecnica per i calciatori sigg.ri Luca Boni, Rocco Palma e Riccardo Reggio accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 1069 del 7.4.2026, resa nel procedimento n. 1266 e comunicata alla società FCD Monte San Biagio a mezzo pec in pari data;

  FCD MONTE SAN BIAGIO ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in qanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giulio Rizzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giulio RIZZO,
  - Società FCD MONTE SAN BIAGIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giulio RIZZO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giulio RIZZO,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società FCD MONTE SAN BIAGIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Paolo BIANCUCCI, e della società ASD VIS CIVITANOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Paolo BIANCUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Civitanova, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Vis Civitanova – Porto Potenza Calcio del 9.10.2026 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche:
  a.- a mezzo di un'intervista pubblicata in data 10.10.2026, alle ore 13.05, nella pagina del social network "facebook" denominata "Vis Civitanova", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara appena indicata;
  b.- a mezzo di un post pubblicato in data 10.10.2026 alle ore 17.13 nel proprio profilo personale del social network "facebook", riportato in data 11.10.2026 in un post pubblicato nella pagina dello stesso social network "Il calcio dilettanti tutto lo sport delle Marche", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Comitato Regionale Arbitri delle Marche, del presidente della sezione A.I.A. di Macerata e della classe arbitrale nel suo complesso;

  ASD VIS CIVITANOVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, in qanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Paolo Biancucci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Paolo BIANCUCCI,
  - Società ASD VIS CIVITANOVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo BIANCUCCI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo BIANCUCCI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VIS CIVITANOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 262 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco DE GENNARO, Jesper FREDBERG, Raffaele FIORELLA, Filippo TENDERINI, Pierre Xavier Laurent GOFFINET, Elena GUARALDI, Nathan Thomas Barry WALKER, Joseph TEY WEI JIN e della società UC SAMPDORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Francesco DE GENNARO, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U.C. SAMPDORIA S.P.A., dal 24/04/2026, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U.C. SAMPDORIA S.P.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva: A) dal Sig. Pierre Xavier Laurent Goffinet, Amministratore dell'acquirente Kickoff Ventures S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; B) dalla Sig.ra Elena Guaraldi, Amministratrice dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. e della controllata Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; C) dal Sig. Nathan Thomas Barry Walker, Amministratore dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. e della controllata Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; D) dal Sig. Filippo Tenderini, Amministratore della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota

del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; E) dal Sig. Joseph Tey Wei Jin, beneficiario effettivo (final ownwer) dell'acquirente Kickoff Ventures S.A., la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; F) dal Sig. Raffaele Fiorella, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Blucerchiati S.p.A., controllante il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., la documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. e la completa documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Jesper FREDBERG, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della U.C. SAMPDORIA S.P.A., dal 29/07/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della U.C. SAMPDORIA S.P.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva: A) dal Sig. Pierre Xavier Laurent Goffinet, Amministratore dell'acquirente Kickoff Ventures S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; B) dalla Sig.ra Elena Guaraldi, Amministratrice dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. e della controllata Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; C) dal Sig. Nathan Thomas Barry Walker, Amministratore dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. e della controllata Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; D) dal Sig.

Filippo Tenderini, Amministratore della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; E) dal Sig. Joseph Tey Wei Jin, beneficiario effettivo (final ownwer) dell'acquirente Kickoff Ventures S.A., la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; F) dal Sig. Raffaele Fiorella, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Blucerchiati S.p.A., controllante il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., la documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. e la completa documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Raffaele FIORELLA, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della U.C. SAMPDORIA S.P.A., dal 29/07/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della U.C. SAMPDORIA S.P.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva: A) dal Sig. Pierre Xavier Laurent Goffinet, Amministratore dell'acquirente Kickoff Ventures S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; B) dalla Sig.ra Elena Guaraldi, Amministratrice dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. e della controllata Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; C) dal Sig. Nathan Thomas Barry Walker, Amministratore dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. e della controllata Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di

attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; D) dal Sig. Filippo Tenderini, Amministratore della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta; E) dal Sig. Joseph Tey Wei Jin, beneficiario effettivo (final ownwer) dell'acquirente Kickoff Ventures S.A., la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta

n. q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Blucerchiati S.p.A., controllante il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie)) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., la documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. e la completa documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Filippo TENDERINI, Amministratore della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. controllante, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie)) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Pierre Xavier Laurent GOFFINET, Amministratore della Kickoff Ventures S.A. acquirente del 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie)) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff

Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Elena GUARALDI, Amministratrice della Kickoff Ventures S.A. acquirente del 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., di cui è Amministratrice, la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie)) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Nathan Thomas Barry WALKER, Amministratore della Kickoff Ventures S.A. acquirente del 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A., di cui è Amministratore, la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie)) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la documentazione attinente il trasferimento delle quote (comunicata tardivamente alla federazione in data 12 maggio 2026) e la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Joseph TEY WEI JIN, beneficiario effettivo (final ownwer) dell'acquirente Kickoff Ventures S.A. acquirente del 42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la quale controlla, attraverso la Blucerchiati S.p.A., il 99,96% della società sportiva U.C. SAMPDORIA S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie)) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 24 aprile 2026 dalla Gestio Capital Ltd alla Kickoff Ventures S.A. (che già ne deteneva il 58%) di una quota pari al

42% del capitale della Gestio Capital Structuring & Investiment Solution S.A. la completa documentazione attestante i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e di solidità finanziaria, di cui al 6° comma dell'art. 20-bis citato; solo a seguito di attivazione da parte della Commissione, con nota del 28 maggio 2026, della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F, a cui è stato dato riscontro con pec del 10 giugno 2026, è stata trasmessa la documentazione richiesta;

UC SAMPDORIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Francesco DE GENNARO,
  - Sig. Jesper FREDBERG,
  - Sig. Raffaele FIORELLA,
  - Sig. Filippo TENDERINI,
  - Sig. Pierre Xavier Laurent GOFFINET,
  - Sig.ra Elena GUARALDI,
  - Sig. Nathan Thomas Barry WALKER,
  - Sig. Joseph TEY WEI JIN,
  - Società UC SAMPDORIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco De Gennaro;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 30 (trenta) giorni di inibizione convertita su richiesta dell'interessato in ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), per il Sig. Francesco DE GENNARO,
  - 30 (trenta) giorni di inibizione convertita su richiesta dell'interessato in ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), per il Sig. Jesper FREDBERG,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Raffaele FIORELLA,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo TENDERINI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pierre Xavier Laurent GOFFINET,
  - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Elena GUARALDI,
  - 2 (due) mesi di inibizione convertita su richiesta dell'interessato in ammenda di € 6.000,00 (seimila/00), per il Sig. Nathan Thomas Barry WALKER,
  - 2 (due) mesi di inibizione convertita su richiesta dell'interessato in ammenda di € 6.000,00 (seimila/00), per il Sig. Joseph TEY WEI JIN,
  - € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società UC SAMPDORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 100 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola MORONI, Dennis RRANJA, Walter PINZUTI, Valerio ROSSI, Adriano MAGNANI e delle società ASD VALDORCIA e ACD GIOVANILE AMIATA avente ad oggetto la seguente condotta:

  Nicola MORONI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società A.C.D. Giovanile Amiata e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Valdorcia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento per la società A.C.D. Giovanile Amiata, raggiunto un accordo con la società A.S.D. Valdorcia per il tesseramento come allenatore della categoria Giovanissimi A per la stagione sportiva 2026-2027, venendo presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 27.5.2026 sul profilo Facebook della menzionata società, e per avere partecipato, con indosso la divisa della società A.S.D. Valdorcia, unitamente ai calciatori della stessa compagine sportiva, al Memorial Barone, tenutosi presso il Viola Park in data 2.6.2026;

  Dennis RRANJA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente-allenatore per la società A.C.D. Giovanile Amiata, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 29 e 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto i ruoli e i compiti di allenatore in seconda e di preparatore atletico della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle necessarie abilitazioni;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.C.D. Giovanile Amiata e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione, raggiunto un accordo con la società A.S.D. Valdorcia per il tesseramento come allenatore delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci per la stagione sportiva 2026-2027, venendo presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società;

  Walter PINZUTI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente-allenatore per la società A.C.D. Giovanile Amiata, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.C.D. Giovanile Amiata e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione, raggiunto un accordo con la società A.S.D. Valdorcia per il tesseramento come allenatore della categoria Esordienti A per la stagione sportiva 2026-2027, venendo presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società;

Valerio ROSSI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, raggiunto un accordo per il tesseramento come allenatore della categoria Giovanissimi A per la stagione sportiva 2026-2027 con il sig. Nicola Moroni, che veniva presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 27.5.2026 sul profilo Facebook della menzionata società A.S.D. Valdorcia, nonché per avere consentito o comunque non impedito che il medesimo sig. Nicola Moroni partecipasse, con indosso la divisa della società A.S.D. Valdorcia, unitamente ai calciatori della stessa compagine sportiva, al Memorial Barone, tenutosi presso il Viola Park in data 2.6.2026, pur essendo il sig. Moroni all'epoca tesserato per la società A.C.D. Giovanile Amiata;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, raggiunto un accordo per il tesseramento come allenatore delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci per la stagione sportiva 2026-2027 con il sig. Dennis Rranja, che veniva presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società A.S.D. Valdorcia, pur essendo il sig. Rranja all'epoca tesserato per la società A.C.D. Giovanile Amiata e sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle necessarie abilitazioni;
c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, raggiunto un accordo per il tesseramento come allenatore della categoria Esordienti A per la stagione sportiva 2026-2027 con il sig. Walter Pinzuti, che veniva presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società A.S.D. Valdorcia, pur essendo il sig. Pinzuti all'epoca

tesserato per la società A.C.D. Giovanile Amiata e sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione;

Adriano MAGNANI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giovanile Amiata, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 29 e 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giovanile Amiata, consentito o comunque non impedito che il sig. Dennis Rranja, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse i ruoli e i compiti di allenatore in seconda e di preparatore atletico della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle necessarie abilitazioni;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giovanile Amiata, consentito o comunque non impedito che il sig. Walter Pinzuti, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione;

ASD VALDORCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Valerio Rossi e nel cui interesse il sig. Nicola Moroni ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

ACD GIOVANILE AMIATA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Adriano Magnani, Dennis Rranja e Walter Pinzuti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Nicola MORONI,
  - Sig. Dennis RRANJA,
  - Sig. Walter PINZUTI,
  - Sig. Valerio ROSSI,
  - Sig. Adriano MAGNANI,
  - Società ASD VALDORCIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Valerio Rossi,
  - Società ACD GIOVANILE AMIATA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Adriano Magnani;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Nicola MORONI,
  - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Dennis RRANJA,
  - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Walter PINZUTI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Valerio ROSSI,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Adriano MAGNANI,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VALDORCIA,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD GIOVANILE AMIATA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 198 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Diego CAPITANIO, e della società ASD REAL CASSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Diego CAPITANIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Cassino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla lettera a) del paragrafo 2.1 della sezione 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2026 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso redatto la distinta di gara relativa all'incontro Real Cassino – Pol. D. GDC Ponte di Nona del 29.11.2025, valevole per il girone D del campionato Under 14 Regionali, indicando per i calciatori sigg.ri P.M. ed S.G. date di nascita non veridiche, ed in particolare rispettivamente 5 novembre 2013 e 10 novembre 2013 in luogo di 5 dicembre 2013 e 10 dicembre 2013, così attestando un dato che avrebbe consentito loro di prendere parte alla competizione che invece era loro preclusa per non avere gli stessi ancora compiuto il dodicesimo anno di età;

  ASD REAL CASSINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Capitanio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Diego CAPITANIO,
  - Società ASD REAL CASSINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego Capitanio;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Diego CAPITANIO,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL CASSINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò